



Avv. Michele D'Ambrosio  
Notaio

Repertorio n. 9604

Raccolta n. 6659

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quarantacinque

9 ottobre 2020 ore 18:45

In Pescara, Viale Vittoria Colonna n. 8, presso la sede dell'Associazione Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, è presente la signora - PETRORE Annamaria, nata a Pescara il 6 agosto 1939, domiciliata presso la sede dell'Associazione, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA' Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS" con sede in Pescara, Viale Vittoria Colonna n. 8 Codice Fiscale **91002370681**

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta ed approvazione modifiche Statuto redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore ed in particolare per le Organizzazioni di Volontariato.

2) Altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento - delibere inerenti e conseguenti.

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente i presenti procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto unanime, nella persona della medesima comparente, la quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- la prima convocazione è andata deserta;
- è presente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona della medesima comparente;
- sono presenti in proprio o per delega, le cui deleghe sono conservate agli atti dell'associazione, n. 11 (undici)

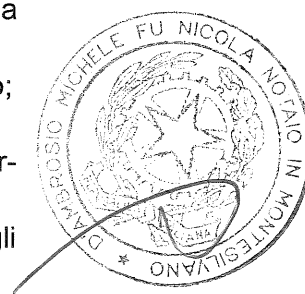
associati su n. 16 (sedici)

associati, tutti aventi diritto di voto, come da foglio presenze, che controfirmato dalla comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- sono presenti i Consiglieri signori Don Marco Pagnello, Camillo GRANDE e la medesima comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo;
- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria ed obbligatoria l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, nel rispetto della c.d. riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Registrato  
in Pescara  
il 05/11/2020  
al n° 9719  
serie 1T



Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, come constatato dal Presidente

**delibera**

- l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, nel rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, modificando conseguentemente la denominazione nel modo seguente:

**"CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE  
GRUPPO SOLIDARIETA'**

**Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore**

in breve

**"C.e. I.S. Pescara ODV - ETS"**

Si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte.

Inoltre il Presidente riferisce ai presenti che si rende necessaria presentare la richiesta per l'acquisizione della personalità giuridica della medesima Associazione e conseguentemente chiedere l'iscrizione al RUNTS in qualità di Organizzazione di Volontariato. All'uopo consegna a me notaio copia del Bilancio Conto Economico e STATO PATRIMONIALE alla data del 31 dicembre 2019, approvato ai sensi di Statuto, da cui si desume che la consistenza patrimoniale è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Precisa, infine, il Presidente che l'Associazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed all'anagrafe unica delle ONLUS e che sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 11 c. 3° del D. Lgs. 460/1997.

Pertanto, in attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, c. 2° del Codice Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104 c. 2° del citato codice e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti dodici del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

La comparente esonera espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza

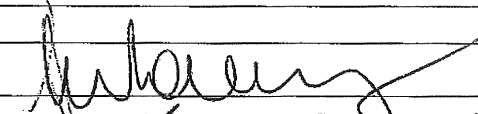
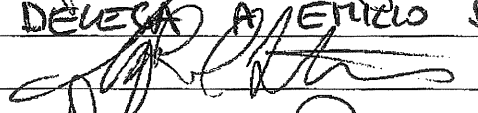
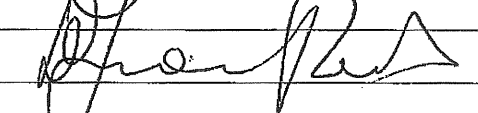
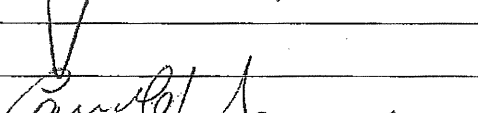
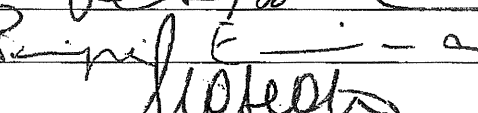
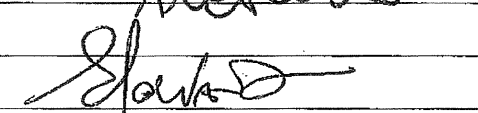
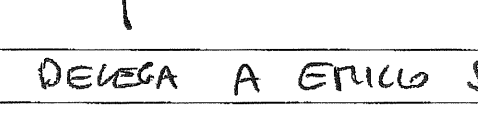
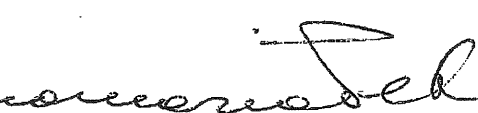
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che da me interpellata lo approva.

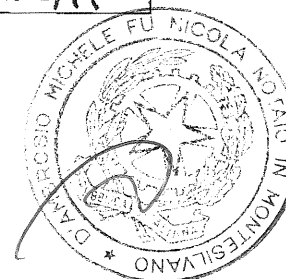
E' stato dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed occupa pagine quattro e fin qui della quinta di due fogli, viene sottoscritto e firmato a margine del foglio intermedio alle ore diciannove e minuti quindici ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

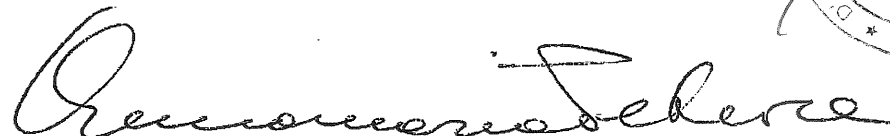
Firmato in originale in calce ed a margine: ANNAMARIA PETRORE - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO

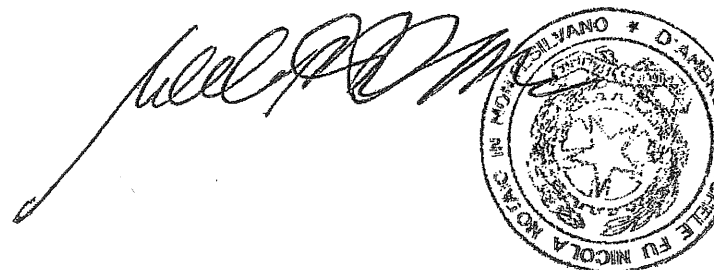
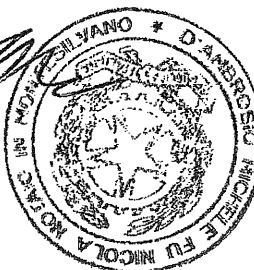
**Centro di Solidarietà di Pescara**

*Firme di presenza all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 9 ottobre 2020*

| nome cognome<br>(in ordine alfabetico) | firma                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Antonella ALLEGRIANO                |    |
| 2. Rinaldo CANTO'                      | DELEGA A EMILIO SCHIRATO                                                              |
| 3. Casto DI BONAVENTURA                |    |
| 4. Antonio DI COSIMO                   |    |
| 5. Renato DI FRANCESCO                 |    |
| 6. Marco DI NICOLA                     |   |
| 7. Giovanni DI PIERDOMENICO            |  |
| 8. Camillo GRANDE                      |  |
| 9. Marco PAGNIELLO                     |  |
| 10. Annamaria PETRORE in DURANTE       |  |
| 11. Erminia POMPA                      |  |
| 12. Lino Natale PREZIOSO               |  |
| 13. Giuseppe RANALLI                   |  |
| 14. Emilio SCHIRATO                    |  |
| 15. Mariella SCLOCCO                   |                                                                                       |
| 16. Renata TORELLI in MENSALI          | DELEGA A EMILIO SCHIRATO                                                              |





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

"CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA' Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE****Art. 1****Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA' Organizzazione di Volontariato-Ente del Terzo Settore", in breve "C.e.I.S. Pescara ODV-ETS".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ODV-ETS".

La sede legale è stabilita in PESCARA.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di SETTE soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.

**SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'****Art. 2****Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si occupa prevalentemente di attività di prevenzione, recupero e reinserimento di qualsiasi persona presenti una dipendenza e/o disagio sociale, nonché della presa in carico e cura di minori in stato di abuso, maltrattamento, grave trascuratezza. Il servizio erogato è realizzato anche al fine di produrre nella comunità cambiamento e crescita. Come linea guida l'associazione assume irrevocabilmente ed in maniera vincolante il modello integrato "Progetto Uomo" che fa riferimento a varie scuole di psicologia umanistica e scuole filosofiche - pedagogiche. Tutti gli associati, i collaboratori, sia volontari che professionali, in qualunque modo impegnati nell'attività dell'Associazione, sono vincolati al rispetto e alla osservanza delle linee programmatiche del modello integrato "Progetto Uomo".

**Art. 3****Attività**

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico il C.e.I.S. Pescara ODV-ETS per il raggiungimento degli obiettivi prefissati precisa: nei servizi proposti ogni intervento è sempre ispirato da una profonda attenzione al prendersi cura della persona, ai suoi reali bisogni per proporre un intervento il più personalizzato possibile. Affinché ogni servizio risulti essere realmente "un servizio per l'uomo", considerando che il fenomeno del disagio e della devianza è sottoposto a continuo mutamento, si impone una costante analisi dello stesso unita ad una necessaria riflessione teorica nella fase progettuale relativa ad ogni ambito operativo.

Ciò comporta che tutti i servizi erogati evidenzino la caratteristica della flessibilità.

L'azione dell'associazione di articola nei seguenti settori:

area dipendenze farmacologiche e comportamentali

- area sociale

- area minori

- area culturale

Gli interventi e i servizi di cui alla lettera a) inerenti l'area sociale e l'area minori riguardano:

- comunità educative per minori temporaneamente allontanati dalle loro famiglie su provvedimento del Tribunale per i Minorenni

- ludoteche: servizi ludico-educativi per bambini

- centri di aggregazione giovanile (C.A.G.), spazio polifunzionale riservato ai giovani, in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione finalizzate alla promozione dell'agio e alla prevenzione del disagio e della devianza

- familiari degli utenti come offerta di orientamento, sostegno e coinvolgimento

- centri di ascolto realizzati dai volontari sul territorio regionale come primo contatto nelle situazioni di disagio e punto di riferimento come informazione sociale

Le prestazioni socio sanitarie di cui alla lettera c) inerenti l'area dipendenze riguardano:

\* il programma terapeutico riabilitativo rivolto a persone dipendenti per recuperarle dal loro stato di tossicodipendenza, per creare le condizioni per il conseguimento e il mantenimento della qualità della vita, per favorire il cam-

biamento delle aree valoriali, proponendo servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali.

\* servizio terapeutico riabilitativo rivolto ad adolescenti che presentano comportamenti disfunzionali nei diversi ambiti: interpersonali, familiare, amicale, scolastico e sociale. Il servizio offerto prende in esame il disagio giovanile legato a fattori psicologici, sociali, evolutivi e relazionali.

Le prestazioni socio sanitarie di cui alla lettera c) inerenti l'area minori riguardano le prestazioni di tipo clinico psicodiagnostico terapeutico erogate a favore di minori vittime di abuso, maltrattamento e grave trascuratezza e a favore dei loro genitori attraverso la valutazione e il recupero delle competenze genitoriali

Gli interventi e i servizi di cui alla lettera f) inerenti l'area culturale riguardano i servizi di documentazione e ricerca e l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, oltre che la pubblicazione di rivista trimestrale a distribuzione gratuita.

Le suddette attività dovranno essere svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

## **RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO**

### **Art. 4**

#### **Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In

particolare potrà:

a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;

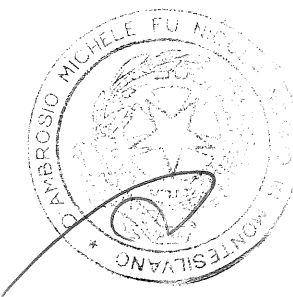
c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, L'ASSOCIAZIONE C.e.I.S. Pescara ODV-ETS può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

### **Art. 5**



### **Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA**

#### **Art. 6 Soci**

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a SETTE persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al pre-

detto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

#### **Art. 7 Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8**

##### **Perdita della qualifica di Socio**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno tre annualità e decorsi sei mesi dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del consiglio di amministrazione;
- c) causa di morte.
- d) mancata partecipazione a 2 assemblee consecutive

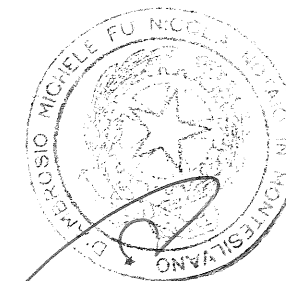
I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, decadono immediatamente da tutte le altre cariche, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

##### **ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 9**

##### **Organi ed altre funzioni**

Sono Organi dell'Associazione:



- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Gestione;
- e) l'Organo di Controllo.

#### **Art. 10**

##### **Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della associazione C.e.I.S. Pescara ODV-ETS, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART. 11**

##### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per tre anni.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

#### **ART. 12**

##### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione e ne ratifica le decisioni laddove è previsto;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redat-

- ti a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
  - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
- L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
  - b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
  - c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
  - d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

#### **ART. 14**

### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio.

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**

#### **ART. 15**

##### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea, tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

#### **ART. 16**

##### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, determinandone altresì i poteri.

b) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

c) stabilisce la quota associativa annuale;

d) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;

e) istituisce eventuali delegazioni;

f) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

g) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

#### **ART. 17**

##### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

#### **ART. 18**

##### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti

dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale. Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **ART. 19**

##### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il presidente resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

#### **ART. 20**

##### **Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è l'organo di "operative governance" del C.e.I.S. Pescara ODV-ETS. È nominato dall'assemblea dei soci tra i dipendenti che rivestono funzioni di responsabili di area. I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il comitato è costituito, oltre che dal Presidente del CEIS, da 3 a 5 lavoratori del Centro, tra i quali il direttore amministrativo, quale referente e garante dei criteri di ordine economico e finanziario di ogni attività erogata dal Centro, e dai responsabili dei macro servizi, area dipendenze e area minori, erogati dal Centro stesso, che sono altresì garanti dell'adesione ai principi del Modello Integrato "Progetto Uomo".

Il Comitato di Gestione può compiere in piena autonomia tutte le attività inerenti l'attività istituzionale dell'associazione.

Il Comitato partecipa di diritto, anche se senza diritto di voto, a tutte le sedute assembleari oltre che a tutte le riunioni del consiglio direttivo. Il Comitato di gestione è chiamato a sottoporre per la dovuta ratifica le decisioni di spesa di importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) o che comportino incremento delle forza-lavoro.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ART. 21**

##### **Organo di Controllo**

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO**

#### **ART. 24**

##### **Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio successivo all'approvazione e pubblicati sul sito in-

ternet della Associazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 25**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a sette e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio ad associazioni simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 26**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 27**

##### **Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

L'assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato in originale in calce ed a margine: ANNAMARIA PETRORE - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO

È copia conforme all'originale.

Montesilvano

**FEB. 2021**

